



COMUNE DI SQUILLACE
-Provincia di Catanzaro-

Ufficio di Segreteria

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21 giugno 2005)

1	RHODIO	Guido	Sindaco	Presente
2	OCCHIONORELLI	Luca	Vicesindaco	Presente
3	LIOI	Maria Aurelia	Assessore	Presente
4	MELLACE	Agazio	Assessore	Presente
5	FACCIOLO	Domenico	Assessore	Presente
6	SPANÓ	Agazio	Assessore	Presente
7	BRUTTO	Berenice	Presidente del Consiglio	Presente
8	FROIO	Gaetano V.	Consigliere	Presente
9	RIEY	Antonio	Consigliere	Presente
1	MACALUSO	Antonio	Capogruppo	Presente
1	MAIDA	Agazio	Consigliere	Presente
1	LIOI	Vincenzo	Consigliere	Presente
1	CRISTOFARO	Daniele	Capogruppo	Assente
1	MERCURIO	Paolo	Consigliere	Assente
1	MANOIERO	Giuseppe	Consigliere	Presente
1	SCICCHITANO	Franco	Consigliere	Presente
1	MASSARA	Luigi	Consigliere	Presente

Il Segretario comunale: D.ssa Maída Maria Gabriella

TITOLO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 1

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Squillace è gestito in economia.

La concessione e distribuzione dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia.

La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza. Esso è collocato in apposita nicchia realizzata alla base del muro perimetrale dello fabbricato o del muro di recinzione, in modo che gli incaricati del Comune stesso possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.

L'utente di una presa non può servirsi di essa, senza l'autorizzazione del Comune.

Il Comune determina, all'atto della concessione, la presa, il diametro e il luogo di installazione per il collegamento del contatore.

E' fatto divieto a chiunque utilizzare prese dell'acquedotto comunale senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione.

ART. 2

Il Comune concede a tutti i cittadini ed Enti proprietari di immobili, che ne facciano regolare richiesta, l'allacciamento all'acquedotto comunale per la fornitura dell'acqua ad uso potabile e domestico.

In via eccezionale ed a insindacabile giudizio del Comune, la concessione può essere data:

a)- agli inquilini, che presentino all'atto della domanda l'autorizzazione e la garanzia scritta nei confronti del Comune del proprietario dello stabile;

b)- ad uso industriale, commerciale e per altri usi previsti nel presente regolamento.

Nel caso di cui al punti a) e b), il Comune si riserva di inserire nella convenzione tutte quelle clausole e limitazioni che riterrà opportune.

Per una economia della risorsa idrica finalizzata agli usi prioritari come quello domestico, è fatto divieto dell'uso dell'acqua derivata dall'acquedotto comunale per l'innaffiamento degli orti e giardini privati, per alimentare piscine private e /o lavare cortili e automezzi.

In via eccezionale, in particolari periodi dell'anno ed orari della giornata, tali usi potranno essere autorizzati con Ordinanza del Sindaco.

La concessione di acqua potabile per usi non domestici dovrà essere richiesta specificando l'uso ed il presumibile consumo medio giornaliero, L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare di volta in volta, la concessione.

In ogni caso, gli impianti per l'uso non domestico dell'acqua potabile, compreso quello per l'innaffiamento di orti e giardini o per alimentare piscine, dovranno essere separati e il consumo verrà misurato sempre a contatore e dovrà essere pagato secondo la tariffa appropriata e vigente.

Sono quindi costituite le seguenti categorie di concessioni:

TIPO A: - UTENZE DOMESTICHE:

1- UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico in abitazioni di residenza, situate nel centro urbano e nelle frazioni, nonché nelle zone agricole per gli immobili destinati a residenza.

2- UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico in abitazioni NON di residenza, situate nel centro urbano, e nelle frazioni nonché nelle zone agricole per gli immobili destinati a non residenze .

TIPO B: - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI

Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: panifici, frantoi, olifici, stabilimenti, ecc.

TIPO C: - USO CANTIERE EDILE –

Sono comprese le utenze a carattere temporaneo ivi comprese le utenze ad uso cantiere di lavoro.

TIPO D: UTENZE ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

Sono comprese le utenze in questa categoria i caffè, bar, alberghi, trattorie, negozi, ecc.

TIPO E – UTENZE NON DOMESTICHE

Sono comprese le utenze non domestiche, che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare, per usi diversi non contemplate nelle altre tipologie..

TIPO F – UTENZE SPECIALI PER USI SOCIALI E FONTANINE PUBBLICHE

Sono considerate ad erogazione gratuita: tutte le utenze relative a immobili comunali, statali e regionali, dove non esistono persone residenti e adoperati a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole, ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport e tutte le erogazioni di acqua attraverso fontanine pubbliche nei limiti dei bisogni potabili.

ART. 3 DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto a cura del comune di Squillace, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente il tipo di utenza richiesta, la via ed il numero civico il possesso dei requisiti di legge dello stabile oggetto della concessione, le generalità del proprietario.

L'utente all'atto della presentazione della richiesta di concessione ad edificare deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico.

L'Ufficio Tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato e darà informazione all'Ufficio Tributi.

Possono presentare domanda di concessione con le modalità di cui sopra, tutti coloro che detengono abitazioni ricadenti in altro territorio comunale, sempreché l'allaccio di tali abitazioni sia reso possibile dalla esistenza nella zona di un acquedotto di proprietà dell'Ente per una fascia non superiore a metri 100 dalla linea di confine .

Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da realizzarsi nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui legittimità sia stata presentata domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.

Il richiedente al momento della sottoscrizione della domanda deve produrre tutta la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

ART.4 ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DI NUOVA UTENZA INIZIO DELL'EROGAZIONE

Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'utente dovrà sottoscrivere il contratto di concessione, secondo le modalità di cui all'art. 4, pena la soppressione dell'utenza.

Accertato il completamento delle opere di allaccio e la regolare esecuzione delle stesse, si provvederà all'installazione del misuratore (a cura e spese del richiedente) mentre il Comune provvederà ad apporre, contestualmente, il sigillo di garanzia, redigendone regolare verbale sottoscritto dal personale incaricato e dall'utente.

La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.

Il canone dovrà essere corrisposto, proporzionalmente al periodo di erogazione, per l'intero anno se superiore a sei mesi, per metà anno se inferiore.

ART 5 NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI EROGAZIONE

La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio, a condizione che sia attestato:

- il diritto al possesso o all'uso dell'immobile
- il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
- la titolarità dell'attività,

Il proprietario dell'immobile deve essere comunque cointestatario del contratto. Egli dietro comunicazione scritta può sub intestare il contratto all'inquilino che conduce l'immobile, il quale dovrà effettuare il pagamento del deposito cauzionale a proprio nome secondo quanto previsto alla Tabella "A".

Il proprietario é responsabile in solido con l'inquilino di eventuali somme non pagate inerenti il contratto di fornitura dell'acqua.

Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito cauzionale la somma stabilita nell'allegato "A" che gli sarà restituita conguagliata senza interessi, all'atto della disdetta. (eventuale disciplina della cauzione

L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto, in regime di sospensione.

La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto.

Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.

A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata:

più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.

Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova concessione.

Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Comune potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art.7, fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

ART 6 NORME PER LA CONCESSIONE DELL'UTENZA

Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione comunale. Le proprietà a carattere condominiale avranno un'unica presa d'attacco con obbligo di un misuratore a carico dell'Amministratore, e utenze e contatore separato per ogni unità immobiliare.

ART. 7 CONTRATTO DI CONCESSIONE

I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale che rimane presso il competente ufficio, vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno, a partire dalla data di stipula.

La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto o con raccomandata a/r, fatta pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il contratto di utenza si intende risolto:

- per mancata voltura;
- per disdetta nei termini stabiliti;
- per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 20 giorni dalla data della diffida;
- nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
- nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
- per mancata sostituzione dei misuratori guasti.

In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.

Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata presunta dell'abuso.

Nel caso di mancata regolarizzazione del prelievo abusivo con sottoscrizione del contratto entro i termini stabiliti dall'Ente, il Comune provvederà alla chiusura dello sbocco o del contatore installato.

ART.8 LETTURA APPARECCHI DI MISURA

La lettura degli apparecchi di misura dovrà essere effettuata almeno una volta l'anno e cioè entro il 30/12 di ogni anno. Il consumo rilevato potrà essere comunicato all'utente, possibilmente mediante avviso scritto.

Nel caso di mancata lettura del contatore sarà fatturato un importo calcolato sul consumo medio degli ultimi tre anni e comunque non inferiore a 50 mc/ab residente nell'immobile utilizzato. Per le concessioni non domestiche si assumerà un consumo simile per attività analoghe.

Qualora per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuazione della relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese di sospensione.

L'utente ha facoltà di procedere all'autolettura utilizzando apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, nei termini indicati.

L'utente ha l'obbligo di procedere all'autolettura nei seguenti casi:

- abitazioni secondarie condotte per meno di 6/12 all'anno ;
- attività industriali a carattere stagionale;

La mancata trasmissione dell'autolettura comporterà l'applicazione delle procedure descritte nel 3° comma del presente articolo

L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 9 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE

Presso l'ufficio tributi del Comune è tenuto uno schedario o registro contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.

L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito atto, secondo le categorie di appartenenza e alle fasce di consumo previste dalle vigenti tariffe, in base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio tributi procederà alla emissione del ruolo che sarà di norma emesso in unica soluzione.

Il pagamento potrà essere rateizzato con scadenze prefissate.

Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.

La riscossione del ruolo emesso avverrà a mezzo bollettini di c/c postale intestati alla Tesoreria Comunale.

L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento degli importi entro la scadenza indicata nella fattura stessa.

L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nella misura stabilita nella tabella "A" sarà irrorata con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tributi.

La morosità, darà diritto al Comune di far sospendere, trascorsi 20 giorni dalla data di diffida, l'erogazione dell'acqua, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso.

La chiusura della presa sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà redatto apposito verbale.

Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito pagamento delle somme dovute, devono fare domanda di riallaccio ed effettuare un versamento di cui alla Tabella "A" quale tassa di riallaccio per rimborso spese.

ART.10 VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza, entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione.

Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dalla tabella A.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza.

La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopradescritti.

Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché quest'ultimo non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.

Nel caso di vendita dello stabile approvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale provvederà a disattivare l'utenza.

Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.

La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al coniuge o altri purché comproprietari dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto, ed in caso di decesso al coniuge superstite. Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito d'accertamento dell'ufficio.

L'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.

Una concessione di erogazione soppressa definitivamente non si può ripristinare se non con un nuovo contratto.

La riattivazione riguarda solo un utenza sospesa temporaneamente per cui si potrà richiedere la riattivazione secondo le norme prescritte all'art.17.

ART. 11 OPERE DI PRESA - FONTANINE PUBBLICHE

Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi l'apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione, già predisposti per la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente .

Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico acquedotto fino al misuratore, potranno essere eseguite, previa autorizzazione comunale ,da tecnici privati abilitati, sotto la direzione dei tecnici comunali, che certificheranno l'esatta esecuzione dei lavori.

L'Ufficio tecnico del Comune verificherà che le caratteristiche del materiale occorrente e il diametro della presa e il luogo più idoneo per la derivazione della presa sia conforme a quanto preventivamente previsto.

Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e della stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dal competente ufficio tecnico.

Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi di questo resi necessari, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della esecuzione dei relativi lavori e di certificazione del tecnico esecutore.

Nel caso di residenze condominiali o di unità immobiliari inseriti in villaggi residenziali la consistenza, efficienza e manutenzione di tutte le opere e tubature intercluse tra la presa condominiale ed i singoli contatori sono a carico del condominio, che resta unico garante presso i singoli utenti della portata e della funzionalità delle stesse.

Le dette diramazioni dovranno essere disposte in modo da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune e disturbi al servizio degli altri utenti ed in modo che si possa evitare eventuale riduzione del deflusso dell'acqua tra la presa condominiale ed i singoli contatori.

Il Comune resta comunque esente da ogni responsabilità, anche ai fini della quantità di acqua erogata, per l'inefficienza delle diramazioni di rete che si dipartono dalla presa condominiale.

Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.

È vietato per le fontanine pubbliche ad erogazione gratuita:

- a) attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
- b) applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati, cisterne, botti, ecc.
- c) modificare o alterare il getto d'acqua;
- d) lavare autoveicoli o altri mezzi.

Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le multe previste per tale tipo di infrazione.

ART. 12 PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE

Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune mentre l'utente avrà diritto all'uso e l'obbligo della manutenzione.

Devono essere preventivamente autorizzate dal Comune tutte le manovre verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore compreso.

Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente certificate da tecnici abilitati e sotto il controllo di un tecnico Comunale.

Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene patrimoniale del Comune.

L'Ente, quando per cause di guasti dovuti all'utenza si verificherà una rilevante perdita di acqua, può interrompere la fornitura riparando immediatamente il guasto addebitandone il relativo importo a chi ha causato il danno, anche in modo coattivo.

Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna sono a carico dell'Ente.

ART. 13 TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA

L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà installato dall'utente secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico.

Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio competente in relazione alla natura della concessione.

L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato sul muro esterno del fabbricato o del muro di recinzione e collocato nell'opera di presa previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza.

Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di garanzia apposto dal tecnico comunale al momento del collaudo.

La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre al Comune mentre sarà a carico dell'utente la custodia da manomissioni e da furti e la manutenzione di ogni altra opera costituente l'impianto idrico, di eventuali danni arrecati a tali opere, deve rivalere il Comune delle spese di riparazione sostenute e pagare le multe previste o determinate dal tecnico responsabile.

L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque cause prodotte addebitabili all'utente, dagli impianti installati dopo la posa in opera del contatore; né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

ART. 14 VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA

All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal personale comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa.

L'incaricato del comune sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e nella verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.

L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturiti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione, compresi i ripristini sulla sede stradale.

ART. 15

GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio preposto del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.

L'Ente in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico, autorizza la sostituzione del misuratore guasto.

I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente autorizzati dal Comune.

Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.

All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenza di personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale firmato dal personale addetto alla rimozione e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

ART. 16

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizioni del Comune.

Nei verbali oltre ai dati dell'art. 14 debbono essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.

In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica effettuando un deposito cauzionale così come previsto nella tabella "A".

All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova il Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.

Se la prova ha fatto riscontrare esatto il contatore il reclamo sarà respinto ed il deposito incamerato dal Comune; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore le spese della prova e delle riparazioni se possibili resteranno a carico del Comune che disporrà in tal caso, oltre alla restituzione del deposito, anche le relative variazioni contabili, l'ammontare dei consumi presunti e secondo il presente regolamento, il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

L'Ente ordinerà la sostituzione del contatore che a seguito verifica risultasse avere un cattivo funzionamento.

Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore per verificarne la funzionalità e in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore disporre la sostituzione come previsto al comma precedente.

Art. 17

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore e della saracinesca di presa, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.

L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni e inoltre, assieme al tecnico certificatore anche della costruzione.

L'utente può richiedere la sospensione temporanea dell'utenza a lui intestata per un periodo non inferiore a 12 mesi e massimo 24 mesi.

Trascorso tale periodo l'utenza sarà definitivamente soppressa.

All'atto della richiesta di sospensione sarà redatto apposito verbale con la rilevazione della lettura, il tipo di misuratore, il motivo della sospensione e la piombatura della saracinesca di presa..

La riattivazione può essere effettuata anche a nome di altra persona (per es. inquilino) con la sottoscrizione di nuovo contratto e il versamento, previsto in tabella "A", per rimborso spese di riallaccio.

Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito del pagamento delle somme dovute, con piombatura della saracinesca di presa, devono effettuare un versamento quale rimborso spese di riallaccio, previsto nella tabella A.

ART.18 VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze

Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. In caso di interruzione prevedibile il Comune avvertirà gli utenti con avvisi pubblici anche radiofonici.

Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi alla somministrazione.

L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.

E' fatto assoluto divieto pompare acqua direttamente dall'acquedotto comunale.

A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

ART.19 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto di concessione dell'erogazione dell'acqua potabile, è subordinata al pagamento della tassa di allacciamento , al versamento per diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge e al pagamento del deposito cauzionale che sono previsti nella tabella "A".

Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;

2) indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltreché la superficie complessiva abitabile;

3) durata della fornitura;

4) categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;

5) tariffa o prezzo unitario in vigore che tuttavia sono sottoposte alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;

La concessione di forniture temporanee od occasionali è inoltre subordinata alle seguenti altre condizioni:

a) la somministrazione d'acqua per "uso temporaneo" verrà concessa solo dietro presentazione di concessione edificatoria.

b) Versamento di una cauzione, che sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori.

c) Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria con concessione di un'eventuale proroga. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua consumata.

d) L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente.

ART. 20

GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA

Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato per la prima volta dopo l'accertamento del guasto un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

ART.21

VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qual volta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.

Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.

La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.

L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando per l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

ART. 22
DIVIETI E OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

All'utente è assolutamente vietato:

- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale;
- di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione
- collegare l'impianto idrico, che deve essere autonomo dalla rete elettrica, ad apparecchi domestici elettrici;
- di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o con mista a sostanze estranee o di altra provenienza;
- di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo

di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.

L'utente, invece, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza:

- i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua;
 - tutte le bocche di erogazione in modo che l'acqua esca con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente, a sue spese, non avrà eliminato gli inconvenienti riscontrati in base alle prescrizioni tecniche impartite.

ART. 23
SANZIONI

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con le sanzioni determinate nella tabella "A".

Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti al servizio Comunale all'uopo autorizzati o dai VV.UU.

Ogni infrazione da inoltre al Comune il diritto insindacabile di procedere alla sospensione della concessione e per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.

ART. 24
TASSE E IMPOSTE

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 25
OBBLIGATORIETÀ

Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.

ART. 26
RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di leggi vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi o dei suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.

Nel caso che risulti già un verbale di suggellazione del contatore e viene accertata la manomissione degli impianti si applicano le sanzioni previste nella tabella "A".

Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete. In particolare è assolutamente vietato il collegamento nei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

ART.27
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il **1° gennaio 2006**

Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento. Vengono fatte salve particolari condizioni e le eventuali clausole inserite.

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.

Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

Viene approvata nel seguente testo la: **Tabella A)**:

Tassa allaccio:

con fornitura misuratore.....€ 75,00
senza fornitura misuratore...€ 35,00
deposito cauzionale pari a ..€ 200,00

- Per i condomini la cauzione deve essere moltiplicata per il numero delle unità abitative
- Rimborso spese di riallaccio per morosità € 50,00
- Cauzione per verifica contatore € 10,00
- Versamento per riallaccio utenza sospesa € 20,00
- Indennità di mora del 3% fino a venti giorni dopo la scadenza del pagamento
- Oltre il ventesimo giorno 10% più interessi legali
- Sanzione amministrative da € 50,00 a € 100,00

INDICE

- Art.1 - Gestione dell'acquedotto e norme per le concessioni;
Art.2 - Sistema di distribuzione dell'acqua e tipi di concessione;
Art.3 - Domanda di concessione;
Art.4 - Adempimenti per il rilascio di Nuova utenza–inizio dell'erogazione
Art.5 - Norme per la concessione e la stipula del contratto ;
Art.6 -Norme per la concessione e la stipula del contratto di fornitura In unità condominiali;
Art. 7 - Contratto di concessione;
Art. 8 - Lettura apparecchi di misura;
Art. 9 - Misura e pagamento del canone;
Art.10 - Voltura e riattivazione dell'utenza;
Art.11 - Opere di presa-Fontanine pubbliche;
Art.12 - Proprietà delle condotte e manutenzione;
Art.13 - Tipi degli apparecchi di misura;
Art.14 - Verbali di posa in opera dell'apparecchio di misura
Art.15 - Guasti agli apparecchi di misura e alle condutture esterne;
Art.16 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura -(Verifica);
Art.17 - Responsabilità dell'utente e sospensione temporanea;
Art.18 - Vincoli, revoche e impegni contrattuali;
Art.19 - Perfezionamento del contratto;
Art.20 - Guasti all'apparecchio di misura;
Art.21 - Vigilanza;
Art.22 - Divieti e obbligatorietà del regolamento;
Art.23 - Sanzioni;
Art.24 - Tasse e imposte;
Art.25 - Obbligatorietà;
Art.26 - Rinvio ad altre norme;
Art.27 - Efficacia del presente Regolamento.